



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE**

Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice delegato, ha emesso la seguente

SENTENZA

ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019

nel procedimento iscritto al n. 166-1/2025 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:

GIRANIO GIUSEPPE, nato a Catania il 21/09/1976 Cod. Fisc. GRNGPP71S19C351M e **AMIANTO LETIZIA**, nata a Catania il 21/09/1976 Cod. Fisc. MNTLTZ76P61C351L, entrambi residenti in Catania, Villaggio Sant'Agata Zona A n. 16, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Cacciola, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi "I Diritti del Debitore", nella persona del professionista nominato, dott. Fabrizio Immormino;
rilevato che il professionista nominato dall'O.C.C. ha proceduto agli adempimenti di cui all'art. 70 del Codice della crisi d'impresa sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

ritenuto che la proposta cumulativa – ai sensi dell'art. 66 CCI - dei coniugi debitori riguarda un'esposizione debitoria di derivazione consumeristica (analiticamente rappresentata nelle tabelle di cui alle pagg. 14/16 della relazione particolareggiata) di complessivi euro 202.366,45 (ivi compreso il compenso previsto per l'Organismo di Composizione della Crisi;

rilevato che il nucleo familiare dei ricorrenti è composto dagli stessi, da due figli e da un nipote (ancora minorenne) dei quali solo il Giranio percepisce redditi in quanto svolge attività di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze dell'impresa come guardiano di deposito, percependo uno stipendio mensile medio netto di euro 2.110,00 ed ha prodotto – nel 2023 – un reddito lordo di euro 4.402,70 mentre la Amianto ed i figli sono privi di occupazione;

rilevato che i ricorrenti sono comproprietari dell'immobile (adibito ad abitazione familiare) sito in Catania, Villaggio Sant'Agata zona A 16 (in catasto al Foglio 35 p.lla 962 (ex 231) sub2 A/3 cl. 2, oggetto della procedura esecutiva



immobiliare n. 124/2022 il cui valore stimato dall'esperto ivi nominato ascende ad € 49.000,00 e la prossima asta prevede un'offerta minima di 27.563,00 euro;

rilevato che il Geraci è proprietario di un autoveicolo con targa GH796GF (acquistato usato nel 2020) nonché comproprietario con la figlia Giovanna di altro autoveicolo (acquistato usato nel 20224) il cui valore complessivo di mercato, stimato dall'O.C.C, è pari ad € 3.700,00 mentre la Amianto non è proprietaria di alcun bene mobile registrato;

ritenuto che, quanto ai presupposti di ammissibilità ed alle cause del sovraindebitamento, che queste ultime sono diverse e possono essere così riassunte (sulla base di quanto esposto nella relazione del gestore):

licenziamento del Giranio irrogato il 31.10.2008 dalla Ditta Musumeci Costruzioni srl per riduzione del personale, cui ha fatto seguito un periodo di disoccupazione dal 1.11.2008 al 31.1.2010 allorquando lo stesso veniva assunto – come carpentiere edile - alle dipendenze

della San Marco scarl fino al 10/02/2012, data in cui lo stesso veniva licenziato restando privo di occupazione dal mese di aprile 2012 fino al 4.6.2016;

dalla relazione emerge altresì che, nei due periodi di disoccupazione, il Girano ha svolto lavori saltuari e non regolarizzati accusando – peraltro - uno stato ansioso e depressivo cui ha fatto seguito - in data 8.2.2020 - un ricovero al Pronto Soccorso dell'Ospedale Garibaldi per tentato suicidio tramite avvelenamento da farmaci mentre, nel 2023, avveniva la nascita del nipote Leonardo Pagliaro che veniva accolto nel nucleo familiare dei ricorrenti con il conseguente incremento delle spese di mantenimento della famiglia;

ritenuto che le considerazioni svolte nella relazione appaiono condivisibili e sono supportate da adeguati riscontri probatori (cfr. allegati della relazione) sicché deve reputarsi provato che le circostanze sopra illustrate abbiano creato una notevole contrazione dei redditi familiari ed un progressivo squilibrio della posizione debitoria che ha impedito il regolare pagamento degli impegni in precedenza assunti;

ritenuto pertanto che va esclusa la configurabilità della colpa grave dei ricorrenti nella determinazione dell'attuale situazione di sovraindebitamento;

ritenuto che la proposta prevede il pagamento complessivo di euro 78.834,90 (comprensiva di capitalizzazione al tasso legale vigente) secondo un piano di ammortamento della durata complessiva 87 mesi (con l'accantonamento del compenso spettante all'OCC, salva la liquidazione di competenza del decidente, del che innanzi) secondo quanto rappresentato dal prospetto che segue



Creditore	Rapporto	Tipo prodotto	Importo debito	Offerta	Importo offerto	N. mesi	Rata
OCC Segretariato Sociale Comune di Giarre	Preventivo spese procedura sovraindeb.	O.C.C. competenze organismo	7.700,00	100%	7.700,00	9	855,56
Penelope SPV srl	0577060669618 Ex Intesasanpaolo	Mutuo Ipotecario	156.389,96	35%	54.736,49	78	748,94
Agenzia delle Entrate Riscossioni	PROT.2024-7014775	Tributi	2.211,19	35%	773,92	78	10,59
Comune di Catania	TARI	Tributi	3.072,00	35%	1.075,20	78	14,71
Municipia SpA Catania	PEC	Tributi	235,01	35%	82,25	9	9,14
Municipia SpA Catania	pec	Tributi	1.561,82	35%	546,64	9	60,74
Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Economia	pec elenco cartelle	Tributi	2.659,57	35%	930,85	78	12,74
Agenzia delle Entrate Riscossioni	PROT.2024-7014775	Tributi	780,54	30%	234,16	9	26,02
Banca Ifis SpA	fasci. 901298 ex B. Intesa 1038596	Prestito Personale	8.107,22	30%	2.432,17	78	33,28
Banca Ifis SpA	fasc. 2178995 ex MBCredit S. ex Intesa S.P.	Prestito Personale	5.334,30	30%	1.600,29	78	21,90
ITACAPITAL srl	ex Santander Bank	Prestito Personale	14.314,84	30%	4.294,45	78	58,76
Totale:			202.366,45		74.406,41		Cfr. tabelle



ritenuto che, quanto alle spese prededucibili si prevede l'accantonamento di euro 7.700,00 (al netto degli anticipi già ricevuti) quale compenso dell'O.C.C. quantificato in via provvisoria (salva la successiva liquidazione ex art. 71 C.I.I.) mentre non si prevede il pagamento di spese legali funzionali alla procedura;

ritenuto che la proposta in esame si prevede di soddisfare al 100% le spese prededucibili, al 35% il creditore ipotecario ed i creditori muniti di privilegio generale sui beni mobili ed al 30% i creditori chirografari con il versamento delle rate mensili sopra indicate secondo la tabella riportata alla pag.24 della relazione particolareggiata;

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta modificata, nessuno dei creditori ha presentato osservazioni;

ritenuto pertanto che il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall'O.C.C. – posto che l'importo dei pagamenti mensili di cui alle tabelle sopra riportate è compatibile con le esigenze di mantenimento dei ricorrenti (pari ad euro 1.200,00) nonchè con le rispettive entrate mensili medie, pari a circa euro 2.110,00 netti mensili;

ritenuto che, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 del Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori sicchè il piano può essere omologato nei termini sopra precisati;

ritenuto che le rate mensili previste saranno versate mensilmente dai ricorrenti sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura dello stesso professionista designato dall'OCC, secondo l'entità e l'ordine preferenziale specificato nella proposta;

ritenuto che l'O.C.C. - nella persona del professionista nominato - dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

rilevato che ai sensi del medesimo art. 71 CCI *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*;

ritenuto che va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti dei ricorrenti per l'intera durata del piano;

P. Q. M.
OMOLOGA



il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di GIRANIO GIUSEPPE e AMIANTO LETIZIA e dispone che gli stessi compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dal professionista nominato dall'OCC, come precisato in motivazione;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura del professionista nominato dall'O.C.C., con riguardo ai beni intestati ai ricorrenti e descritti o richiamati in motivazione;

inibisce l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti dei ricorrenti per l'intera durata del piano;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'O.C.C., entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

DICHIARA

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).

Catania, 22 luglio 2025

Il Presidente
dott. Roberto Cordio

